



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

IL COMITATO ESECUTIVO
DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEL FIUME SILE

NICOLA TORRESAN	Presidente
ARTURO PIZZOLON	Vice Presidente
ARMANDO MARANGON	
CLAUDIO MORO	

Deliberazione n. 16 del 6 maggio 2015

Oggetto: Causa Armellin/Ente Parco. Costituzione in Giudizio. Assistenza legale dell'Avvocatura regionale.

Premesso che:

- Armellin Elisabetta ha proposto avanti il TAR per il Veneto ricorso, per l'annullamento del provvedimento dell'Ente Parco con il quale è stato comunicato il diniego di autorizzazione paesaggistica ad intervento edilizio;
- che l'Ente Parco del Sile, ente strumentale della Regione Veneto, ha sottoscritto apposita convenzione per la tutela legale da parte dell'Avvocatura regionale;

Vista la richiesta dell'Ente Parco di assistenza legale, nel procedimento *de quo*, da parte dell'Avvocatura regionale;

Preso atto che l'Avvocatura regionale, con nota n. 180103 del 29-04-2015, ha indicato gli avv. ti Francesco Zanlucchi, Luisa Londei e Ezio Zanon, per il patrocinio legale dell'Ente Parco, nel contenzioso di che trattasi;

Ritenuto costituirsi in giudizio avverso il ricorso di che trattasi, attraverso l'Avvocatura regionale, con l'assistenza dei succitati avvocati, per interesse all'efficacia del provvedimento impugnato, assunto a tutela di un vincolo ambientale e paesaggistico, giusta la sfera di competenze conferita per legge all'Ente Parco;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di autorizzare il Presidente dell'Ente a costituirsi in giudizio avanti il TAR per il Veneto, avverso il ricorso proposto da Elisabetta Armellin, per l'annullamento del provvedimento dell'Ente Parco con il quale è stato comunicato il diniego di autorizzazione paesaggistica ad intervento edilizio;

- 2) di avvalersi dell'assistenza legale e del patrocinio dell'Avvocatura regionale, giusta convenzione in essere, nelle persone degli avv.ti Francesco Zanlucchi, Luisa Londei e Ezio Zanon;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.

IL PRESIDENTE
F.to Nicola Torresan

IL SEGRETARIO
F.to dott. Arturo Pizzolon